

Linee Guida su partecipazione di UNIVAQ a consorzi, società consortili a responsabilità limitata e altri enti esterni

La partecipazione dell'Ateneo a consorzi, società consortili a responsabilità limitata (SCARL) e altri enti esterni deve essere conforme ai seguenti principi:

1.1 Ogni proposta di istituzione e/o adesione ad un Consorzio, una SCARL o ad altro Ente esterno deve essere obbligatoriamente corredato da un piano di fattibilità predisposto dal docente proponente e approvato dal Dipartimento di afferenza. Nel piano di fattibilità devono essere, tra l'altro, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, economiche (in termini di costo/ricavo) e scientifiche che sostanziano la proposta.

2.1 Gli statuti dei consorzi, scarl o altri enti esterni possono prevedere, a carico di ciascun ente consorziato, la corresponsione di un contributo iniziale per la costituzione del fondo consortile.

2.2 Eventuali contributi annuali ordinari, nei casi consentiti dalla legge, sono consentiti sole se previsti al momento della costituzione del soggetto partecipato.

2.3 Il contributo iniziale e/o i contributi annuali sono a carico del Dipartimento proponente, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 6.2.

3.1 Gli statuti dei consorzi, scarl o altri enti non devono prevedere:

- a) La partecipazione di personale tecnico amministrativo universitario per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative dell'ente partecipato;
- b) clausole di "rinnovo tacito" della durata, essendo esclusiva degli Organi di Governo dell'Ateneo la competenza a deliberarne il rinnovo, previa valutazione dell'attività scientifica svolta nel periodo precedente. Tale valutazione sarà basata sulle relazioni periodiche trasmesse dai rappresentanti di Ateneo in seno agli organi di governo dell'ente partecipato, di cui al successivo punto 8 lettera d);
- c) la possibilità di assegnare spazi all'interno dell'Ateneo, se non in casi eccezionali e debitamente motivati, previa individuazione dei locali, parere favorevole del dipartimento ospitante e apposita convenzione stipulata con UNIVAQ, nel pieno rispetto della normativa e dei regolamenti interni. Detta convenzione regolamerà l'uso degli spazi nonchè il rimborso dei costi sostenuti globalmente dall'Università per spese comuni in proporzione alla superficie dei locali, quantificata annualmente a cura degli uffici preposti dell'Ateneo;

Gli statuti devono invece prevedere:

- d) clausole volte a tutelare la competenza dei soggetti partecipanti in materia di modifiche statutarie, qualora non incidano sui caratteri strutturali e funzionali del consorzio, scarl o altro ente esterno, quali:
 - mutamento della forma giuridica;
 - riduzione e/o modifica parziale e/o totale dei compiti;

- oneri di partecipazione dei soggetti partecipanti;
 - durata.
- e) clausole di salvaguardia della responsabilità degli enti partecipanti, mediante l'espressa previsione statutaria che "i consorzi (o scarl o altro ente) non possono assumere obbligazioni per conto dei singoli partecipanti e neppure rappresentarli, agendo le predette entità sempre ed esclusivamente in nome e per proprio conto".

4.1 I consorzi e gli altri enti partecipati dovranno garantire l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale (ex-art. 6, II co., [D.Lgs. 27.01.2012 n. 18](#)) al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato

5.1 Ai sensi dell'art. 8 della [L. 15.07.2011, n. 111](#), l'Università è tenuta a pubblicare il raggiungimento del pareggio di bilancio delle società partecipate. Laddove vengano accertate situazioni di criticità di bilancio per tre esercizi consecutivi, l'Università procederà al recesso.

6.1 Gli oneri derivanti dagli obblighi di contribuzione iniziale e/o annuale assunti dall'Ateneo nei confronti dei consorzi, scarl o altri enti partecipati dovranno gravare sui fondi propri delle strutture dipartimentali proponenti.

6.2 Saranno invece interamente a carico dell'Ateneo gli oneri di contribuzione iniziale e/o annuale qualora la partecipazione all'ente sia promossa dagli organi di governo dell'Ateneo in assenza di proposta da parte di un dipartimento.

7.1 La partecipazione dei docenti UNIVAQ alle attività del consorzio, scarl o altro ente in ambito di progetti di ricerca finanziati da Enti nazionali e internazionali dovranno essere autorizzate dal Direttore di dipartimento. Tali autorizzazioni dovranno essere inoltrate agli uffici dell'Amministrazione Centrale competenti in materia di consorzi ed enti partecipati.

7.2 Gli oneri derivanti da detta partecipazione (ad esempio spese di missione) seguono i principi di cui ai punti 6.1 e 6.2.

8.1 Pena la revoca del mandato, i rappresentanti di Ateneo in seno agli organi deliberanti dei consorzi, scarl o altro ente partecipato devono rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire un continuo monitoraggio sul rapporto partecipativo, coordinandosi con gli uffici amministrativi preposti dell'Ateneo ed assicurando una tempestiva trasmissione dei documenti richiesti dall'ufficio che, in tal modo, potrà informare gli organi di Governo dell'Ateneo al fine di deliberare le opportune linee d'azione;
- b) garantire, nell'arco dell'intero mandato, una costante partecipazione alle riunioni degli organismi di propria nomina, assicurando una presenza non inferiore alla metà delle relative sedute;

- c) trasmettere agli uffici dell'Amministrazione Centrale competenti, entro 30 giorni dallo svolgimento delle assemblee degli organismi di afferenza, copia del relativo verbale di seduta, corredato da osservazioni e commenti sul contenuto del medesimo verbale;
- d) trasmettere copia dei bilanci preventivi, ove previsti, e consuntivi, corredati dalla relazione dell'organo di controllo. Il bilancio consuntivo dovrà essere corredato da una relazione esaustiva, del rappresentante dell'Università, sulle attività svolte dal consorzio, scarl o altro ente partecipato, sull'effettivo coinvolgimento delle strutture e del personale di UNIVAQ, nonché sui vantaggi per l'Ateneo dalla continuazione della partecipazione e gli svantaggi connessi ad una cessazione del rapporto partecipativo.

Laddove il mancato rispetto degli obblighi sopraelencati provochi un aggravio finanziario per il bilancio dell'Ateneo, l'Amministrazione valuterà la sussistenza degli estremi di una responsabilità diretta dei rappresentanti UNIVAQ negli organi del consorzio, scarl o altro ente, se presenti, ovvero dei docenti UNIVAQ che collaborano con l'ente partecipato, nonché del/i dipartimento/i di afferenza dei docenti medesimi.

Viste le ricadute della partecipazione dell'Università a consorzi, scarl o altro ente, sia ai fini contabili sia per la valutazione della qualità della ricerca dell'Ateneo, la mancata ottemperanza alle predette linee guida potrà comportare, previa delibera degli organi di governo dell'Ateneo, il recesso di UNIVAQ.

Le presenti linee guida sono immediatamente operative per le nuove adesioni.

Per le adesioni già in essere, dette linee guida si applicheranno a partire dall'esercizio finanziario 2015. A tal fine, i dipartimenti sono invitati a comunicare agli uffici competenti, entro il 31 marzo 2014, la volontà di mantenere o di revocare l'adesione in essere. La mancata comunicazione sarà considerata come rinuncia all'adesione comportando, previa delibera degli organi di governo dell'Ateneo, il recesso di UNIVAQ nelle forme statutarie previste.